



COMUNE DI SAN FERDINAND
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n.11 del 29/03/2017

Oggetto: Determinazione Aliquote e Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - Conferma aliquota per l'anno 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 29 del mese di **Marzo** alle ore **10:30**, nella sala consiliare del Comune, convocata nei modi di legge e nei termini di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Cognome e Nome	P/A
1	TRIPODI ANDREA	P
2	DI LORENZO GIOVANNI ANTONIO	P
3	LOIACÒNO IRMA	A
4	GAETANO GIANLUCA	P
5	D'AGOSTINO ROSA	P
6	BONASERA SALVATORE	P
7	PAPARATTO VITTORIO EMANUELE	P
8	LIANZA GIUSEPPE	P
9	STUCCI ALEX	P
10	OLIVA MICHELE	A
11	GAUDIOSO ANTONIO	P
12	VARRA' MICHELE	A
13	COSTA SALVATORE	P

Presiede il Prof.Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Elisabetta Tripodi, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione in merito al quinto punto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Visto il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02/09/2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 10/09/2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU- TASI- TARI;

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Vista la Legge di stabilità 2016, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata in Gazzetta Ufficiale GU serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70);

Considerato che il Regolamento è superato dalle eventuali modifiche normative intervenute successivamente alla sua adozione;

Visto che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1 c.10, L.208/15).
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, in particolare, dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1 c.13, L.208/15);
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli;
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (c. 15 art. 1, L. n. 208/15);
- Esclusione dall'IMU riferita al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla

casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (c. 16 art. 1, L. n. 208/15);

- A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");
- Che dal 01-01-2014 i fabbricati rurali ad uso strumentali sono esenti dall'IMU indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza purché vengono soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del decreto legge n. 557/93. La ruralità negli atti catastali è riconosciuta mediante una specifica annotazione "R" come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze 26 luglio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 185 del 09-08-2012. Non possono essere considerati fabbricati rurali ad uso strumentale immobili con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali) classificati o classificabili in categoria "A" per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative.

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Visto il decreto Milleproroghe (art. 5, comma 11, prima parte, D.L. n. 244/2016, recante "Proroga e definizione di termini") che differisce ulteriormente, dal 28 febbraio al 31 marzo 2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 07.02.2014 di Nomina del Funzionario responsabile della IUC;

Visti gli art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, e ss.mm.ii., e 1, comma 688 della L. 147/2013, e ss.mm.ii., i quali prevedono che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall'art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016). La mancata pubblicazione entro il termine sopra indicato

rende le delibere adottate inefficaci per l'anno di riferimento, talchè si applicano quelle adottate per l'anno precedente.

Richiamato l'art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015**. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

Visto l'art. 1, comma 42 della Legge n° 232 del 11.12.2016, Legge di stabilità 2017, che estende la sospensione, per l'anno 2017, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono gli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016; tale sospensione non si applica alla tassa rifiuti (TARI).

Richiamata la deliberazione n. 11 del 04.05.2016 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'IMU per l'anno 2016, confermando le medesime aliquote in vigore nell'anno 2015;

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017;

Ritenuto opportuno, ad ogni buon conto, confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'esito unanime della votazione;

DELIBERA

1. **Le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di confermare** per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 11 del 04.05.2016.
3. **Di riassumere** le aliquote così come deliberate per l'anno 2016 e confermate per l'anno 2017 come segue:
 - l'aliquota IMU nella misura del 4 per mille e la detrazione nella misura di €200,00 per l'abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle

- relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7;
- l'aliquota 10,60 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);
 - l'aliquota 8,60 per mille per tutti gli altri immobili 2^ casa, attività commerciali etc.;
 - al 7,60 per mille l'aliquota IMU per terreni agricoli non rientranti nell'esclusione di cui al comma 13, art. 1, lett. a) della L. 208/15, ed aree edificabili ;
4. **Di dare atto** che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
- all'abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8, e A9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (c. 13 art. 1, L. n. 208/15);
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (c. 15 art. 1, L. n. 208/15);
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
 - al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (c. 16 art. 1, L. n. 208/15);
 - a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - una ed una sola unità immobiliare, non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, (art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n.201/2011, come modificato con L. n. 80/2014 in sede di conversione del D.L. n. 47/2014);
5. **che il vigente** Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale, e pertanto non soggetta all'IMU, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6. **di dare atto** che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;
7. **di dare atto** che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
 8. **di dare atto** che l'art.1, c. 708, della L.147/2013, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
 9. **Considerato che** per effetto dell'applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 (c.d. "legge di stabilità 2013"), dal 2013:
 - gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D sono di spettanza dello Stato limitatamente al gettito derivante dall'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f, comma 380);
 - è di spettanza del Comune l'intero introito derivante da tutti gli altri immobili, nonché l'eventuale quota eccedente derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore rispetto all'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lettera a, comma 380);
 - è di spettanza del Comune anche l'introito derivante da attività di accertamento (imposta, sanzioni e interessi) degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lett. f, comma 380), oltre che l'introito derivante da attività di accertamento per tutti gli altri immobili;
 - non si applica la riserva statale sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lett. f, comma 380);
 10. **Di confermare** l'obbligo della presentazione della dichiarazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno dell'avvenuta variazione;
 11. **Di precisare** altresì che le dichiarazioni nei casi sopra riportati hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;
 12. **tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
 - 13 **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

14. *di dare atto* che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. *di procedere* alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2017,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SAN FERDINANDO

Provincia di Reggio Calabria

Provincia Di Reggio Calabria

Proposta adozione delibera

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2017.

San Ferdinando, 29/03/2017



Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Francesco Mangiaruga

Pareri ai sensi dell'articolo 49 comma i del d.lgs 18.08.2000, n. 267 sulla proposta sopra indicata esprime

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

San Ferdinando, 29/03/2017



Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Francesco Mangiaruga

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

San Ferdinando, 29/03/2017



Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Francesco Mangiaruga

IL SINDACO-PRESIDENTE

F.to Prof. Andrea Tripodi



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il 07.04.2017 e vi rimarrà per quindici giorni.

Data 07.04.2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Scrugli Serafino

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il 07.04.2017 e per 15 giorni consecutivi.

Data 07.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Elisabetta Tripodi

E' copia conforme all'originale

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Elisabetta Tripodi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ET", written over the printed name of the secretary.